



COMUNE DI GENOVA
**MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICHE
APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2016**

OGGETTO: Tutela attività del commercio su area pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo 2006/123/CE (cd. "Direttiva servizi);

VISTO l'articolo 70 del D. Lgs. 59/2010;

VISTA l'Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012;

CONSIDERATO CHE la "Direttiva servizi" mira a creare, in ogni mercato nazionale, le migliori condizioni di libertà di stabilimento ed accesso al fine di favorire la concorrenza in ogni settore di sua competenza;

TENUTO CONTO CHE le Direttive del Parlamento Europeo, a norma del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (art. 288, comma 3), impongono determinati risultati agli Stati Membri, lasciando però ad ognuno di loro la scelta delle modalità (proporzionate alle singole realtà) con cui raggiungere questi risultati;

RILEVATO CHE il comma 2 dell'articolo 3 della "Direttiva servizi" dà facoltà agli Stati membri di poter escludere determinati settori dall'applicazione della stessa ove questi vengano riconosciuti come servizi economici di interesse generale, riconoscimento peraltro già concesso ad altre realtà economiche;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, alla luce del principio di legittimo affidamento, la precedente normativa ha permesso a oltre centomila famiglie di investire sulle proprie attività, emblema della tradizionale realtà imprenditoriale italiana, con sicurezza e tranquillità, prevedendo da decenni il rinnovo automatico delle concessioni e stabilendo il divieto di entrata alle grandi società di capitali/cooperative;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE, in materia di durata delle concessioni, la Direttiva stessa vede la sua norma generale nell'articolo 11, il quale ne prevede durata illimitata ove queste siano teoricamente illimitate ovvero limitate a causa di motivi di interesse generale, di cui al considerando articolo 40; la Direttiva prevede una durata limitata – come norma speciale contenuta nell'articolo 12 – per quelle concessioni limitate a causa di scarsità di risorse naturali, durata che va comunque commisurata ai criteri di cui al considerando 62, ovvero tale da

permettere un adeguato rientro del capitale specificamente investito nonché un'adeguata remunerazione del lavoro svolto dall'imprenditore e dai vari collaboratori;

SOTTOLINEATO CHE la ratio della suddetta norma fa rientrare nell'articolo 12 solo le concessioni il cui numero non può essere dilazionato dalla normativa di settore, ma risulta definito per scarsità dovute a cause di forza maggiore, lasciando così agli Stati membri, come unico rimedio, quello di mettere ad evidenza pubblica le concessioni presenti in un dato mercato al fine di garantire la concorrenza;

PRESO ATTO CHE i mercati regionali sono "limitati" dalla programmazione di settore, rinvenibile al computo di cui all'articolo 11 e del considerando articolo 40, e di cui si trova espresso richiamo nell'articolo 70 del Decreto di recepimento;

CONSIDERATO CHE, ad oggi, nell'Unione Europea soltanto la Spagna, oltre che all'Italia, ha previsto l'attuazione della suddetta Direttiva nel comparto del commercio su area pubblica, come rilevabile dalle Interrogazioni scritte dell'Europarlamento n. E 3377/2010 del 12.05.2010 n. 3916 – 3941 del 03.06.2010 e 12607/2013 e, infine, dalla Comunicazione della Commissione UE del 08.06.2012, con la quale la medesima non ha più rilevato criticità relative al settore dei mercati regionali e degli ambulanti;

RILEVATA la necessità di tutela delle PMI presenti nel comparto, al fine di garantire la solidità degli investimenti effettuati, la tipicità del comparto nonché la tutela delle famiglie e dei lavoratori interessati;

RILEVATE INOLTRE le problematiche legate all'espletamento dei vari adempimenti della P. A. nonché al rinnovo delle concessioni oggetto di affitto di ramo d'azienda;

CONSIDERATA, infine, la necessità di modificare la normativa attuale, come rilevato nei recenti atti d'indirizzo adottati dalla X Commissione della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano nella Risoluzione n. 8 – 00144 del 03.11.2015, dal Consiglio Regionale del Piemonte con l'Ordine del Giorno n. 431 (approvato definitivamente il 01.12.2015) e dal Consiglio Regionale della Lombardia mediante la D. C. R. n. X/911 del 01.12.2015

IMPEGNA IL SINDACO

- Ad intervenire anche tramite la Regione Liguria presso il Governo ed il Parlamento per ottenere una modifica del D. Lgs. 59/2010 al fine di concedere maggiori tutele all'attività del commercio su area pubblica ovvero di escluderlo dall'applicazione della "Direttiva servizi", ferma restando, in attesa degli esiti di quanto sopra, l'Intesa approvata nella Conferenza Unificata del 05.07.2012 e i successivi atti assunti dalle Regioni e dagli Enti Locali in attuazione della stessa;

- Ad intervenire tramite ANCI, presente al tavolo di discussione istituito presso il MISE, dove verrà valutata una revisione delle regole e delle relative scadenze, sempre nel rispetto del quadro normativo.

Proponente: Piana (LNL).